

Servizio Socio-Assistenziale

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio n° ---del 20.09.2023

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2023 - (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431, ART. 11).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. n. 431 del 9.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023 che ha disposto:

- di ripartire lo stanziamento regionale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2023, pari complessivamente a euro 10.000.000, a favore dei comuni della Sardegna sulla base del fabbisogno storico valutato negli ultimi tre bandi (anno 2020, mesi gennaio-aprile, anno 2021, anno 2022);
- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre un avviso pubblico indirizzato ai comuni affinché questi presentino richiesta di finanziamento per l'anno 2023 e comunichino il fabbisogno registrato nell'anno 2022;
- di consentire, per il soddisfacimento del fabbisogno dell'anno 2023, l'utilizzo delle economie maturate negli anni precedenti;
- di approvare l'allegato contenente i "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai comuni;
- di approvare che per l'annualità 2023 non sono ammessi a contributo le persone che percepiscono la quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 290 del 20/09/2023 con la quale è stato approvato il presente bando.


RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022;

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 20.10.2023 ore 14.00.

Il termine sopra indicato è perentorio.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.



ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Relativamente al canone di locazione si precisa quanto segue:

1) il canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato (in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della "cedolare secca"), al netto degli oneri accessori;

2) le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:


- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore)
- importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori, espresso in cifre ed in lettere;
- indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
- firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile;
- bonifici con data di esecuzione del medesimo;
- imposta di bollo, se dovuta.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.



Servizio Socio-Assistenziale

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

ART. 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Nughedu Santa Vittoria, verrà poi ripartito tra i beneficiari.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del beneficiario.

esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: 3.600,00 - 1.400,00 = € 2.200,00

ART. 4 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Per l'annualità 2023 non sono ammessi a contributo le persone che percepiscono la quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta redatta in carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso il proprio Comune di residenza, debitamente sottoscritta, deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano, presso l'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza;



Servizio Socio-Assistenziale

- tramite e-mail all'indirizzo:
- giuseppina.caddeo@comunenughedusv.it.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Attestazione ISEE 2023 (come da normativa vigente) del nucleo familiare;
- 2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e/o copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- 3) Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno in corso, fermo restando che le successive mensilità dovranno essere depositate all'ufficio di servizio sociale comunale prima dell'erogazione del contributo;
- 5) Per i soli cittadini extracomunitari:
copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98, o certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D. L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008).

ART. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- a) L'Ufficio di servizio Sociale del Comune di Nughedu Santa Vittoria, procederà all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando;
- b) Sarà approvato un elenco dei beneficiari ammessi al contributo, **per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata**, distinta in fascia A, in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza.
- c) L'Ufficio di servizio Sociale del Comune, nei giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approverà la graduatoria degli aventi diritto;
- d) La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio del proprio Comune.

Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso. Il ricorso deve pervenire all'Ufficio di servizio sociale del proprio Comune di residenza entro il termine perentorio di 8 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si fa presente che il contributo assegnato si osserverà il criterio della riduzione del contributo che verrà calcolato in proporzione alla percentuale di assegnazione delle risorse/fabbisogno richiesto.

L'ufficio di servizio sociale predisporrà gli atti per la liquidazione del contributo dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, e se ritenuto necessario, ai sensi e nei modi



Servizio Socio-Assistenziale

indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431/1998, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte **devono pervenire** entro il termine **perentorio delle ore 14,00 del giorno 20 ottobre 2023**, pena l'esclusione.

ART. 9- MODALITÀ CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, al Comune di Nughedu Santa Vittoria procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese e le situazioni di fatto accertate, in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento.

UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio competente è il Servizio Sociale del Comune di Nughedu Santa Vittoria.

La Responsabile del procedimento è l'assistente Sociale Dott.ssa Giuseppina Caddeo.

Nughedu Santa Vittoria, lì 20.09.2023



Responsabile del Servizio
(Vanessa Corda)